

COMUNE DI TRICESIMO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO
COMUNALE VOLONTARI DELLA
PROTEZIONE CIVILE

Approvato con atto CC n. 115/91
Approvato con atto CC n. 98/96

ARTICOLO 1

E' costituito il GRUPPO COMUNALE di Volontari di Protezione Civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, residenti nel Comune, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile, entro i limiti dei piani della Protezione Civile Comunale, in attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità interessanti il relativo territorio, e di ripristino a seguito dell'emergenza.

ARTICOLO 2

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, appartenenza al Gruppo e la qualifica ai sensi dell'articolo 6 del DPGR 1 febbraio 1990 n. 045/Pres.

Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal Volontario durante l'intervento.

ARTICOLO 3

Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo e nomina, tra i componenti del Gruppo stesso, un coordinatore di tutte le attività connesse, che ha la responsabilità operativa del Gruppo durante dette attività.

ARTICOLO 4

I Volontari appartenenti al Gruppo Comunale saranno addestrati a cura della Direzione Regionale della Protezione Civile, d'intesa con la Prefettura territorialmente competente, mediante tecnici abilitati della Direzione stessa, del Corpo Forestale Regionale e di Enti ed organismi, anche dello Stato, previa opportune intese ed accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono.

ARTICOLO 5

All' interno del Gruppo è costituita la Squadra Volontari Antincendio Boschivo, giusta deliberazione giunta n.630/96.

Per il funzionamento della Squadra Antincendio Boschivo si applicano le norme del successivo articolo 14.

I Volontari appartenenti al Gruppo saranno inoltre organizzati in Squadre Operative che verranno individuate nel Piano Comune di Protezione Civile.

Ogni Squadra avrà un Capo, nominato dal Sindaco, o suo delegato, al quale esso farà riferimento, fermo restando il rapporto funzionale con il coordinatore del Gruppo Comunale e la diretta responsabilità dell'attrezzatura di Squadra avuta in dotazione.

ARTICOLO 6

Durante le emergenze il Gruppo Volontari, anche strutturato in varie Squadre, su ordine del Sindaco potrà agire d'iniziativa fino all'arrivo degli organi istituzionalmente preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto.

Dell'intervento in emergenza dovranno essere tempestivamente informate la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile e quella della Prefettura competente per territorio.

Tutte le attività svolte dalle varie Squadre dovranno essere evidenziate in un'apposito registro tenuto dal Capo e controfirmato dal coordinatore del Gruppo Comunale, il quale avrà cura di farlo vistare dal Sindaco almeno due volte all'anno.

ARTICOLO 7

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'articolo 1, nonché a quelle esercitate, con l'impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di Volontari di Protezione Civile alcuna attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate.

ARTICOLO 8

Per dotare il Gruppo di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o di deposito materiali e mezzi, il Comune potrà chiedere all'Amministrazione Regionale la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 10 della L.R. 31.12.1986 n. 64.

ARTICOLO 9

Ai Gruppi Comunali potranno essere concessi dal Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, contributi per l'acquisto di mezzi e attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza, ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 1675/FPC del 30 marzo 1989 del Ministero stesso, previa iscrizione negli appositi elenchi del Dipartimento Nazionale.

Ai Volontari, inoltre, saranno garantiti, ai sensi dell'articolo 11 del D.L. 159/84 convertito in Legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, i seguenti benefici:

A) MANTENIMENTO DEL POSTO DI LAVORO:

Al Volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo d'impiego il mantenimento del posto di lavoro.

B) MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE:

Al Volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego.

C) COPERTURA ASSICURATIVA:

I componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile.

D) RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE:

Al Gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento della Protezione civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe dell'Automobil Club d'Italia in vigore.

ARTICOLO 10

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente articolo 9, il Sindaco, dopo le comunicazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 6, relative all'impiego del Gruppo Volontari Comunali in emergenza, ovvero nei casi di attività esercitativa, preventivamente approvata dal Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, provvederà a certificare con nota della Prefettura competente per territorio i nominativi ed i tempi d'impiego dei Volontari.

ARTICOLO 11

L'accettazione e il rispetto del presente Regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo; le infrazioni da parte dei singoli volontari comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, il quale, sentito il coordinatore del gruppo, potrà decretare l'eventuale provvedimento disciplinare, ovvero la conseguente esclusione comportante la restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 12

Le modalità di attivazione del Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel singolo piano di intervento che verrà predisposto dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 31.12.1986 n. 64:

ARTICOLO 13

Ai componenti del Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile spetta la copertura assicurativa (infortunio e RCT) per le azioni di micro-emergenze e mini-esercitazioni possibili nell'ambito del territorio comunale, connesse, complementari e non in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 10 di cui al DPGR n. 0366 del 12.09.1988,

ARTICOLO 14 NORMA TRANSITORIA

Fino a quando non sarà diversamente regolato, in attuazione della L.R. 22.01.1991 n. 3, modificata dall'articolo 9 della L.R. 15.04.1991 n. 15, al riguardo della costituzione e del funzionamento delle Squadre Comunali di Volontari Antincendio Boschivo, continuano ad applicarsi le norme relative contenute nel Regolamento di attuazione della L.R. 18.02.1977 n. 8 inerenti le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi e la ripartizione delle relative competenze fra gli organi del Corpo Forestale Regionale approvato con DPGR 28.12.1978 n. 01016/Pres. ed in particolare quelle previste dagli articoli 15 e seguenti.

ARTICOLO 15

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservazione del presente Regolamento.